

N. 8 R.G.TRIB

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE  
PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 8

proposto da

nato in NIGERIA il C.F.

, alias nato il medico, C.U.I., ID VESTANET

elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv.

Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margone del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

#### OSSERVA

1. Cittadino nigeriano propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 3/3/2018 e notificata il



31/5/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore. Delegato.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto nel villaggio di Udo, nella periferia di Benin City (Edio State), di essere di etnia Edo e religione cristiana; ha studiato per 7 anni e nel proprio Paese aiutava la madre che aveva un negozio di alimentari; il padre aveva due mogli, dalla prima moglie aveva avuto due figli e due figlie, mentre lui era suo figlio unico. Il padre è morto nel febbraio 2016, mentre la madre è morta in Libia.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, e poi davanti al Giudice relatore, racconta – sinteticamente – che tra le due mogli del padre non vi erano buoni rapporti e, a causa di ciò, le due famiglie vivevano in case separate e il padre viveva con l'una e con l'altra a giorni alterni. Il 26 febbraio 2016 il padre dorme a casa del richiedente, poi si reca al lavoro e durante la giornata e la madre vengono avvisati di un improvviso malore del padre a cui ha fatto seguito il suo decesso. Lo stesso giorno la prima moglie si reca insieme ai due figli a casa del richiedente, accusando lui e sua madre di avere avvelenato il padre, li picchiano e cercano di costringerli a bere un veleno che hanno portato, dicendo che dovranno morire nello stesso modo in cui hanno ucciso il padre; l'arrivo dei vicini, accorsi avendo sentito le urla del richiedente e di sua madre, consentono a questi ultimi di scappare.

Si rifugiano a casa di un'amica della madre, ma poi a causa del proseguire delle minacce della matrigna e dei fratellastri – in realtà intenzionati ad accaparrarsi tutta l'eredità – decidono di lasciare il Paese. Partono il 9/3/2016, si recano in Niger, quindi in Algeria, da lì in Libia; al confine con la Libia vengono sequestrati da un gruppo di criminali che li picchiano e torturano chiedendo di contattare i familiari perché paghino il riscatto. Riescono poi a fuggire grazie all'intervento di un gruppo di prigionieri (che sono in tutto circa 15 – 20 persone). Arrivano a Sabratha, vengono ospitati da una donna nigeriana e il richiedente inizia a lavorare per un autolavaggio. La madre però si ammala, non ha possibilità di curarsi per mancanza di denaro e muore. Si reca a vivere presso il datore di lavoro, che lo tiene a lavorare per alcuni mesi dandogli solo da mangiare e dormire, tenendolo nascosto. Al peggiorare della situazione (ci sono



controlli della presenza di stranieri irregolari all'interno delle case) una notte il datore di lavoro lo sveglia e lo fa imbarcare.

Dichiara di non essersi recato alla polizia perché “non si può affidarsi alla polizia, non è come qui. La polizia laggiù ti uccide”<sup>1</sup> e “anche se andavamo alla polizia non avevamo i soldi. Senza i soldi non ascoltano”<sup>2</sup>.

Ha paura di tornare nel proprio Paese a causa delle minacce di morte dei fratellastri, che sono riusciti a contattarlo anche in Italia (presume che abbiano avuto il numero di contatto da suoi amici). Anche la zia paterna recentemente ha parlato con loro per convincerli a consentire il ritorno del richiedente, ma questi si sono arrabbiati e l'hanno percossa.

3. la Commissione territoriale ritiene non credibile il racconto del richiedente in quanto generico e non plausibile; in particolare - osserva - non è verosimile che il richiedente e la madre, nei 12 giorni tra la morte del padre e la partenza dalla Nigeria, non abbiano fatto alcunché per accertare la causa del decesso; tanto più che il richiedente ha ottenuto dalla zia paterna, con cui è in contatto, il certificato di nascita, che ha prodotto ed appare strano che la sorella del padre non abbia fatto nulla per capire la reale situazione. Poco credibile, inoltre, la chiamata telefonica in Italia da parte dei fratellastri.

4. Il provvedimento impugnato non è condivisibile: il richiedente ha risposto, in Commissione, alle (per verità poche) richieste di chiarimento che gli sono state poste. Ancor più dettagliato è stato in udienza, dove, a domanda diretta, ha anche chiarito che, sconosciute le cause della morte del padre (“forse è stato avvelenato”), l'effettivo obiettivo della famiglia della prima moglie del padre era di prendersi tutta l'eredità (che altrimenti sarebbe stata divisa “per stirpi” tra lui e il primogenito della prima moglie), scopo che hanno raggiunto appropriandosi della casa dove lui abitava, che hanno affittato, e dell'attività commerciale della madre.

Un elemento di credibilità è dato, poi, dall'uscita dal Paese insieme alla madre, del tutto insolita, e che fa pensare proprio alla fuga da un pericolo, piuttosto che ad un'emigrazione per motivi economici. La morte della madre in territorio libico per malattia e carenza di cure, quale ulteriore elemento di attendibilità, è poi descritta da in udienza con forza e partecipazione emotiva.

Deboli, poi, gli ulteriori elementi evidenziati dalla Commissione che renderebbero il racconto non plausibile: da un lato, che le cause della morte del padre siano rimaste incerte (non è chiaro se sia stata praticata l'autopsia sul suo corpo) è cosa in Nigeria piuttosto comune, indipendentemente dalla presenza in loco della zia; dall'altro lato, non è per nulla difficile, con i mezzi attuali, contattare tramite *social network* una persona dall'altra parte del mondo, o direttamente o tramite altri conoscenti; o quanto meno si trattava di aspetto che il Commissario ben avrebbe potuto approfondire (ad esempio chiedendo con quale mezzo era stato contattato - telefonata, Whatsapp, Facebook, altro *social*, e in tal caso con quale nome-utente aveva creato il suo

<sup>1</sup> Verbale audizione 5/3/2018, pag. 5

<sup>2</sup> Verbale udienza, pag. 2



profilo -, quando ciò sia avvenuto, se ci fossero tracce sul suo telefono di tali contatti - chiamata in arrivo, messaggi -, ecc.) e che invece non ha fatto, salvo poi ritenere tale contatto "poco credibile".

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

**5. Protezione accordabile.** Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, né alla minaccia di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007, né della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) d.lgs. 251/07.

Quanto alla possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) del citato art. 14, non se ne ravvisano i presupposti.

Il narrato attiene ad una contesa ereditaria in cui si fronteggiavano un gruppo "forte", costituito dalla prima moglie e dai quattro figli e figlie, tutti più grandi del richiedente, ed un gruppo "debole", costituito dalla madre e dal richiedente di soli 16 anni.

Sicuramente era attuale, in quel momento, la minaccia di un danno grave, già messa in atto dai fratellastri mediante le percosse al richiedente ed alla madre ( ha mostrato una cicatrice in testa, attestata anche da certificato medico in atti, ed afferma che anche la madre ha riportato lesioni al braccio) e il tentativo di avvelenamento. Può anche accettarsi che i due fuggiaschi abbiano valutato come del tutto inutile rivolgersi alla polizia, vista la nota corruzione delle forze di polizia nigeriane; sebbene, sotto questo profilo, i rapporti di forza dal punto di vista economico fossero sicuramente più equilibrati e quindi, seppur sottostando a quella che pare essere la prassi consolidata in Nigeria - il versamento di una tangente -, il richiedente e la madre avrebbero potuto forse ottenere qualche risultato.

Al momento attuale, tuttavia, con il richiedente che è ormai un uomo, come tale in grado di difendersi e di approntare idonee difese nei confronti dei fratellastri (sia sul piano fisico, sia su quello della possibilità di ricorrere alla polizia, sia su quello economico), non si ritiene che il pur esistente pericolo raggiunga la gravità richiesta per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b), né che vi sia prova che lo Stato non sia in grado di proteggerlo, presupposto per qualunque forma di protezione internazionale quando l'agente di danno non sia statale, ai sensi dell'art. 5 lett. c) d.lgs. 251/07.



La grave violazione del proprio diritto ad una vita privata serena e sicura da pericoli, che lo porta a lasciare forzatamente il proprio Paese ed a vedere poi morire in Libia la madre, costituisce invece senza dubbio un elemento di vulnerabilità da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (v. oltre).

5.1 Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

È vero, infatti, che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico *Boko Haram*<sup>3</sup>; tuttavia Edo State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Edo State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del primo semestre 2018, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 341 e 127 "incidents with fatalities" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con 1.042 e 538 vittime, in Borno State e Benue State, sono invece segnalati in Edo State 10 incidents with fatalities, con 15 vittime<sup>4</sup>.

Si rigetta pertanto la domanda di protezione sussidiaria.

6. Segue: protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

6.1 *Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.* Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/19 del 13/11/2019).

<sup>3</sup> Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/>; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018 su: [https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria\\_en.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf) e *Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018, su: [https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria\\_en.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf)

<sup>4</sup> Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018 e Nigeria, second, quarter 2018*, cit.



6.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali: particolari motivi di salute, ragioni di età, violazioni di diritti fondamentali nel Paese di origine, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della storia personale, con grave violazione di diritti fondamentali, che lo porta a lasciare il Paese all'età di soli 16 anni, insieme alla propria madre, che vedrà morire in Libia (si rinvia a quanto detto sopra).

La relazione psicologica del FAMI (progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) evidenzia ancor oggi un profondo stato di malessere riconducibile alle riferite esperienze.

- delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 - [www.easp.europa.eu](http://www.easp.europa.eu)), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il livello di delinquenza (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi *cult*) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza del richiedente, nel periodo gennaio - settembre 2019<sup>5</sup>.

- dell'ottimo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: arrivato in Italia ancora minorenne, ha frequentato i corsi di lingua, ha poi conseguito il diploma di terza media (tanto da sostenere l'audizione in udienza prevalentemente in lingua ITALIANA, con limitati interventi dell'interprete), è pienamente integrato nel contesto locale (v. relazione del prod. n. 6, e articolo di giornale che lo riguarda, prod. n. 15), lavora infine con contratto di lavoro a tempo determinato come manovale - addetto alla manutenzione

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18, della costante giurisprudenza successiva, e della citata Cass. Civ. Sez. Un. 29460/19, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate,

<sup>5</sup> Fonte: Nigeriawatch, su: <http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe>



concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

**6.3 Provvedimento da emettere.** Richiamando le motivazioni della citata pronuncia delle Sezioni Unite 29460/19, in applicazione dell'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18,- il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

**7. Spese di giudizio.** Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarò la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente \_\_\_\_\_ nato in NIGERIA il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, *alias* nato il \_\_\_\_\_ sedicente, C.U.I. \_\_\_\_\_, ID VESTANET \_\_\_\_\_ conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27/12/2019

Il Giudice estensore  
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente  
(Francesco Mazza Galanti)



